

	COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	C.C.	11	22-02-2011
	Nuovi criteri per la rivendita degli alloggi convenzionati ai sensi della L. 865/71 e conseguente modifica della precedente deliberazione di C.C. n. 69 dell'11.11.2010.			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica - ore 21:00

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
RANIERI GIOVANNI BATTISTA	Consigliere	SI
LAVANGA CARMINE	Consigliere	SI
RISI ANNAROSA	Consigliere	NO
CARNOVALI FLAVIO	Consigliere	SI
PALEARI MARIO	Consigliere	NO
MAGISTRELLI GABRIELE	Consigliere	SI
CAVALLO PASQUALE	Consigliere	SI
TREVISIOL ROBERTA	Consigliere	NO
IRMICI MASSIMILIANO	Consigliere	SI
MARIANI CLAUDIO	Consigliere	SI
GRIMOLDI DARIO	Consigliere	SI
LUCCHINI STEFANO	Consigliere	NO
MORONI GIULIA	Consigliere	SI
LAZZARONI ANDREA	Consigliere	SI
ARMANI PIER LUIGI	Consigliere	SI
LUCATO LUIGI	Consigliere	SI

TOTALE PRESENTI: 13

TOTALE ASSENTI: 4

ASSENTI GIUSTIFICATI : RISI ANNAROSA, TREVISIOL ROBERTA, LUCCHINI STEFANO

Partecipa alla seduta il NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE.

Il sig. MAGISTRELLI VINCENZO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO Nuovi criteri per la rivendita degli alloggi convenzionati ai sensi della L.865/71 e conseguente modifica della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.69 dell'11.11.2010

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- la deliberazione di consiglio Comunale n.69 dell' 11.11.2010 avente ad oggetto: *“Trasformazione del diritto di proprietà degli alloggi ERP – nuovo regime convenzionale ai fini della stipula degli atti notarili di trasferimento”*.
- La deliberazione di Consiglio comunale n.51 del 06.11.2008 avente ad oggetto: *“Accoglimento deliberazione n.69 CIMEP n.69 del 05.02.2008 e n.55 del 12.06.2008”*.

Evinto che con la predetta deliberazione n.69 dell' 11.11.2010 al primo punto, 6°-7°-8° rigo, del dispositivo, il Comune di Pogliano Milanese ha inizialmente stabilito che:

- *il prezzo di vendita così come originariamente convenzionato sarà maggiorato del costo pro quota del presente acquisto dell'area "de quo" da aggiornarsi ogni biennio con l'applicazione degli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione;*

Dato atto che con la predetta deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 06.11.2008 il Comune di Pogliano Milanese aveva aderito ai nuovi criteri fissati dal CIMEP per i casi di rivendita degli alloggi ERP convenzionati ai sensi dell'art.35 comma 7 della Legge 22.10.1971 n.865 sia in regime di diritto di proprietà sia in regime di diritto di superficie.

Ritenuto che quanto disposto con la deliberazione n. 69/2010 non tiene conto delle decisioni già assunte con la deliberazione di consiglio comunale n.51/2008, e che pertanto occorre procedere ad una parziale correzione di quanto indicato nella deliberazione consiglio comunale n.69/2010.

Ritenuto altresì che è volontà dell'amministrazione comunale far sì che il criterio di rivendita dell'alloggio costruito ai sensi della L.865/71, sia in diritto di proprietà sia in diritto di superficie, possa trovare applicazione a tutti i comparti edificati ai sensi della predetta legge.

Dato atto che detti comparti sono quelli oggetto del procedimento di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e precisamente:

VIA MAZZINI

Edilizia Nuova CLI Srl;
Nuovo Habitat soc. coop. a r.l. ;
Giuseppe Garibaldi soc. coop. a r.l.;
Coop. Don Giulio Magni

VIA LAINATE

Edilizia La Nuova Casa soc. coop. a r.l.;
Cooperativa Lombardia Immobiliare (CLI);

VIA G.B. VICO

Cooperativa Santa Rita.

Ritenuto che sulle convenzioni stipulate ex legge 865/71 si debba necessariamente applicare per un principio coerenza amministrativa quanto disposto dalla deliberazione di consiglio comunale n.51 del 06.11.2008 per tutti i comparti sopra indicati e che pertanto il prezzo di rivendita di detti alloggi dovrà essere determinato come indicato all'art.28 lett.c) del Regolamento del Piano di Zona Consortile (ALL.1).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

Visti:

La L.865/71;

La L.448/98;

Il TU-DPR 380/2001.

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di modificare il disposto del primo punto, 6°-7°-8° rigo, della deliberazione di consiglio Comunale n.69 dell' 11.11.2010, stabilendo che laddove si stabilisce il criterio di rivendita dell'alloggio ERP già convenzionato ex legge 865/71, si debba fare riferimento all'art.28 lett.c) del Regolamento del Piano di Zona Consortile (ALL.1).-
2. di ritenere valida la deliberazione di Consiglio Comunale n.69 dell' 11.11.2010 per quanto non espressamente indicato nel presente atto.-
3. di stabilire che detto principio di nuovo calcolo del prezzo di rivendita degli alloggi in argomento debba essere applicato a tutte le convenzione stipulate ai sensi dell'art.35 comma 7 della Legge 22.10.1971 n.865 già oggetto del procedimento di trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà e precisamente:

VIA MAZZINI

Edilizia Nuova CLI Srl;

Nuovo Habitat soc. coop. a r.l. ;

Giuseppe Garibaldi soc. coop. a r.l.;

Coop. Don Giulio Magni

VIA LAINATE

Edilizia La Nuova Casa soc. coop. a r.l.;

Cooperativa Lombardia Immobiliare (CLI);

VIA G.B. VICO

Cooperativa Santa Rita.

4. di stabilire che il sopradDETTO criterio trova applicazione sino alla scadenza del termine convenzionale fissato in anni 30 dalla data di stipula e che successivamente a detto termine l'immobile potrà essere compravenduto a prezzo di libero mercato, limitatamente ai soli casi in diritto di proprietà ancorché questo sia intervenuto a mezzo di alienazione del corrispondente diritto di superficie.-
5. di demandare al notaio la precisa trascrizione del criterio CIMEP negli atti afferenti alla trasformazione dei diritti superficiali così come meglio indicato all'art.28 lett.c) del Regolamento del Piano di Zona Consortile (ALL.1).-
6. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 (ALL.2).-

Presenti N. 13

Assenti N. 4 Paleari, Trevisiol, Risi, Lucchini

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

DISCUSSIONE: *nessuna*

Esce Lavanga...

Presenti N. 12

Assenti N. 5 Paleari, Trevisiol, Risi, Lucchini, Lavanga

VOTAZIONE:

Presenti	n.	12	
Astenuti	n.	4	Armani, Lucato, Lazzaroni, Moroni
Votanti	n.	8	
Favorevoli	n.	8	
Contrari	n.	==	

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

Approvata la proposta di deliberazione

Inoltre,
in relazione all'urgenza,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto.-

VOTAZIONE:

Presenti	n.	12	
Astenuti	n.	4	Armani, Lucato, Lazzaroni, Moroni
Votanti	n.	8	
Favorevoli	n.	8	
Contrari	n.	==	

Visto l'esito della votazione,

si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MAGISTRELLI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Comunale,

DISPONE

che la presente deliberazione in applicazione della Legge n. 267/2000 venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 02-03-2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge n. 267/2000, diventerà esecutiva il giorno 12-03-2011 per essere decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art. 134).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO
